

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI RICERCA DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Art. 1

(Oggetto, finalità e definizioni)

1. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione e la gestione delle strutture della Scuola Normale Superiore (di seguito, "SNS") di cui all'art. 35 dello Statuto.
2. Ai fini del presente Regolamento, si adottano le seguenti definizioni:
 - a) Commissione Ricerca: è un organo interno della SNS con funzioni consultive e istruttorie a supporto degli organi di governo per la programmazione, valutazione e gestione delle attività di ricerca;
 - b) Comitato Scientifico Internazionale (International Advisory Board): l'organo di consultazione costituito con delibera del Senato Accademico n. 93/2023 ai sensi dell'art. 17, comma 5, dello Statuto;
 - c) PASIR: il Panel Accademico Sicurezza e Integrità della Ricerca della SNS costituito con decreto del Direttore 241/2025, protocollo 20932/2025 del 18/04/2025;
 - d) STG: Struttura Tecnico Gestionale, preposta alla cura, al supporto e alla gestione delle attività amministrative e tecniche dei centri di ricerca o laboratori ai quali è assegnata, secondo le direttive organizzative impartite dal Segretario Generale, introdotte con DSG n. 39 del 28 febbraio 2020;
 - e) Regolamento previgente: il "Regolamento di funzionamento dei centri di ricerca, dei laboratori e dei centri di supporto della Scuola Normale Superiore" emanato con D.D. n. 643 e n. 644 del 4 dicembre 2019 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2

(Definizione, finalità e caratteristiche)

1. La SNS assicura il miglior equilibrio fra ricerca individuale e ricerca condotta in strutture collettive, anche in termini di efficienza ed efficacia nell'impiego dei fondi di bilancio disponibili. I Centri di ricerca di cui all'art. 35 dello Statuto (di seguito: Centro o Centri) promuovono l'attività di ricerca in aree specifiche, favoriscono la condivisione delle conoscenze e delle metodologie e l'accesso coordinato alle risorse e alle infrastrutture della Scuola, agevolano l'integrazione tra ricerca e didattica e sviluppano programmi di ricerca di carattere istituzionale e per conto terzi nonché attività di trasferimento della conoscenza e delle metodologie. I Centri possono essere costituiti anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni universitarie pubblici e privati, o possono collaborare con essi attraverso la stipula di apposite convenzioni.
2. Assumono la denominazione di "Centro di ricerca infrastrutturale" i Centri di ricerca della SNS che dispongono di laboratori di ricerca specializzati e gestiscono direttamente rilevanti infrastrutture di ricerca.
3. I Centri si avvalgono delle sedi, delle infrastrutture e del personale messi a loro disposizione dalla SNS secondo quanto specificato negli articoli successivi. Per il loro

funzionamento i Centri si avvalgono di finanziamenti appositamente stabiliti, su base annua, dal Consiglio di amministrazione, ovvero di finanziamenti esterni.

Art. 3 (Modalità di costituzione)

1. La proposta di costituzione di un nuovo Centro è presentata al/la Direttore/Direttrice della Scuola da almeno cinque docenti e ricercatori di ruolo della SNS attivi negli ambiti di ricerca del Centro.

2. La proposta di costituzione, corredata del parere della Classe o delle Classi accademiche di riferimento, deve illustrare in dettaglio:

- a) le specifiche esigenze di carattere scientifico e organizzativo, anche in termini di dotazione strumentale e di modalità amministrative e gestionali, che giustificano la costituzione del Centro evidenziando che tali esigenze non possono essere adeguatamente soddisfatte all'interno delle esistenti strutture organizzative della Scuola o attraverso l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca eventualmente già disponibili al suo interno o in convenzione;
- b) la rilevanza del progetto scientifico del Centro, con particolare riferimento al contesto internazionale, e la sua integrazione con gli indirizzi strategici della Scuola;
- c) le principali linee di ricerca e i relativi obiettivi e risultati che si intendono perseguire nel breve e medio termine;
- d) il personale accademico e di ricerca inizialmente coinvolto;
- e) le risorse umane necessarie, su base pluriennale, per il funzionamento;
- f) il budget, almeno triennale, con una stima degli oneri a carico della Scuola e delle effettive o potenziali capacità di acquisizione di finanziamenti esterni;
- g) le eventuali articolazioni interne in sezioni tematiche;
- h) le reti nazionali e internazionali di ricerca con le quali si intende avviare o proseguire la collaborazione;
- i) nel caso di Centri istituiti in collaborazione con altri Enti e Istituzioni di ricerca, ogni elemento utile a dimostrare l'opportunità scientifica e organizzativa della collaborazione, inclusa la proposta di ripartizione dei compiti e dei relativi costi.

3. La proposta di costituzione di un Centro di ricerca infrastrutturale deve illustrare in dettaglio, in aggiunta a quanto specificato al comma 2:

- a) le infrastrutture e le attrezzature scientifiche presenti ed eventualmente da acquisire ai fini della ricerca sulle tematiche di riferimento;
- b) gli oneri relativi alle spese di funzionamento e di manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature;
- c) le reti di infrastrutture di ricerca, nazionali e internazionali, con le quali si intende avviare o proseguire la collaborazione.

4. La proposta di costituzione è sottoposta alla valutazione della Commissione ricerca della SNS, che si avvale del parere di almeno tre studiosi/e esterni/e alla SNS e acquisisce altresì il parere del Comitato Scientifico Internazionale e del PASIR. Ai fini della valutazione della proposta vengono tenuti in primaria considerazione i seguenti aspetti:

- a) la rilevanza delle tematiche e degli obiettivi scientifici e di ricerca del Centro, le modalità di svolgimento della ricerca e l'impatto atteso in relazione alle strategie della SNS in materia di ricerca;
- b) il carattere innovativo e l'eventuale potenziale multidisciplinare degli ambiti di ricerca del Centro, con particolare riferimento al contesto internazionale, le prospettive di sviluppo pluriennale della ricerca e la qualità dei servizi previsti;
- c) le potenzialità di rete e di collaborazione con altre strutture di ricerca, interne e esterne, nazionali e internazionali;
- d) il potenziale attrattivo di ulteriori risorse interne ed esterne (finanziarie, logistiche e umane), anche attraverso la stipula di accordi quadro o la creazione di centri congiunti con altri Enti e Istituzioni di ricerca nazionali e/o internazionali;
- e) la congruenza e la sostenibilità economica, anche in relazione agli impegni già assunti dalla SNS per il funzionamento delle altre strutture di ricerca.

5. Se la Commissione ricerca esprime parere favorevole, la proposta è sottoposta al Senato accademico per il parere e successivamente all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione delibera sull'istituzione del Centro, ne determina l'organizzazione interna, e assegna le risorse finanziarie necessarie ai fini della sua costituzione e funzionamento.

Art. 4 (Organizzazione interna)

1. Sono organi dei Centri di ricerca e dei Centri di ricerca infrastrutturali il/la Direttore/Direttrice e il Comitato scientifico. E' inoltre possibile prevedere la costituzione di un Advisory Board internazionale di cui al comma 3 e, nei soli centri di ricerca di tipo infrastrutturale, istituire la posizione del Responsabile tecnologico di cui al comma 5.
2. Il/la Direttore/Direttrice del Centro è nominato/a dal Direttore/Direttrice della Scuola tra i/le professori/professoressa di ruolo a tempo pieno della Scuola, previo parere del Senato accademico, sentiti/e il Comitato scientifico di cui al comma 3, ovvero, in fase di sostituzione, i proponenti del Centro.
3. Al/Alla Direttore/Direttrice del Centro spetta:
 - a) rappresentare il Centro e promuoverne un'efficace e coordinata attività;
 - b) presiedere e convocare il Comitato scientifico di cui al comma 3;
 - c) nominare e presiedere l'Advisory Board internazionale, ove previsto, con funzioni di consulenza strategica;
 - d) predisporre e dare attuazione al piano annuale delle attività;
 - e) predisporre, in collaborazione con il/la Responsabile Operativo della STG di supporto al Centro di cui all'art. 5, comma 2, le proposte di budget preventivo e ogni altro documento necessario alle attività del Centro, nonché al loro monitoraggio e valutazione;
 - f) coordinare, in collaborazione con il/la Responsabile Operativo della STG di supporto al Centro di cui all'art.5, comma 2., le attività del personale tecnico-scientifico assegnate al Centro stesso;

g) presentare annualmente al Senato accademico una relazione sintetica sulle attività del Centro, che evidenzia anche il personale e gli allievi coinvolti e la rete di progetti e infrastrutture attivate;

h) esercitare le funzioni di dirigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro attribuitegli dal Regolamento di sicurezza della SNS, pena la decadenza dall'incarico.

4. Il Comitato scientifico del Centro è nominato con decreto del/la Direttore/Direttrice della SNS su proposta del/della Direttore/Direttrice del Centro ed è composto da:

a) il/la Direttore/Direttrice del Centro, che lo presiede;

b) nei Centri di ricerca infrastrutturali, il/la Responsabile tecnologico, ove presente;

c) un numero di membri non superiore a 6 (ovvero a 7 ove è previsto il Responsabile tecnologico) scelti in maggioranza tra i/le docenti e i/le ricercatori/ricercatrici della SNS, rispettando le prescrizioni della Scuola in materia di equilibrio di genere.

Il Comitato scientifico esercita funzioni di indirizzo scientifico in ordine alla programmazione delle attività di ricerca e all'utilizzo delle infrastrutture di ricerca del Centro. In particolare, al Comitato spetta:

a) approvare, su proposta del/la Direttore/Direttrice, le scelte strategiche del Centro in termini di attività scientifica;

b) approvare le richieste di afferenza di ulteriori docenti e ricercatori/ricercatrici interni/e ed esterni/e;

c) approvare i progetti di ricerca sviluppati nel Centro;

d) approvare la relazione annuale di cui al precedente comma 1, lett. g);

e) modificare, su proposta del/la Direttore/Direttrice del Centro, l'articolazione interna del Centro di cui all'articolo 3, comma 2, lett. g), alla luce di sopraggiunte esigenze, sottoponendola in tal caso all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

5. Il/la Responsabile tecnologico/a:

a) garantisce il corretto funzionamento delle attrezzature di ricerca e delle strumentazioni del Centro, interagendo secondo le direttive dell'amministrazione con le strutture amministrative e tecniche della SNS preposte alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) presidia e garantisce con la funzione di preposto, ai sensi del Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della SNS, le attività inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro del Centro, supportando il Direttore/Direttrice, coordinandosi con il/la Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), con il medico competente (MC) e con il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) della SNS.

Art. 5 (Gestione)

1. Il supporto e la gestione delle attività amministrative e tecniche dei Centri sono affidate, con provvedimento del/la Segretario/a generale, previa consultazione del/della Direttore/Direttrice del Centro, ad una STG, che opera sulla base delle direttive organizzative impartite dal/dalla stesso/a Segretario/a generale.

2. Il/la Responsabile operativo della STG, su indicazione del/della Direttore/Direttrice del Centro:
- a) coordina e monitora le attività del personale amministrativo e tecnico-scientifico della STG che opera nel Centro;
 - b) sovrintende alle attività manageriali e gestionali necessarie al corretto e ordinato funzionamento del Centro;
 - b) provvede all'acquisizione dei beni e servizi necessari alle attività e ai programmi di ricerca;
 - c) attua gli indirizzi e le deliberazioni degli organi del Centro per quanto attiene all'utilizzo e alla rendicontazione del budget e di ogni altra attività necessaria alla gestione amministrativa;
 - d) coordina, in collaborazione con il/la Direttore/Direttrice del Centro, le attività del personale tecnico-scientifico del Centro.

Articolo 6 (Valutazione periodica)

1. I Centri, inclusi quelli istituiti in collaborazione con altri Enti e Istituzioni di ricerca, sono valutati con cadenza triennale, ovvero quinquennale per i Centri di ricerca infrastrutturali, da parte di soggetti esperti/e esterni/e alla SNS, nominati dal/la Direttore/Direttrice della SNS stessa in conformità con le migliori prassi internazionali, ai/alle quali la Scuola può riconoscere, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, un compenso per l'incarico assunto. Viene inoltre acquisita la valutazione del Comitato Scientifico Internazionale.
2. Ai fini della valutazione, il/la Direttore/Direttrice del Centro presenta, almeno sei mesi prima della scadenza del triennio o quinquennio di attività, una relazione scientifica sull'attività svolta in base a un modello predisposto dal Servizio Ricerca della SNS e, qualora intenda chiedere la prosecuzione delle attività del Centro, una proposta programmatica.
3. La valutazione, effettuata tenendo conto delle linee strategiche in materia di ricerca e dell'insieme delle iniziative della SNS, prende in esame:
- a) i risultati scientifici conseguiti dal Centro nel periodo di riferimento;
 - b) l'attualità del progetto scientifico del Centro, delle infrastrutture e delle linee di ricerca in esso presenti;
 - c) l'aderenza delle attività di ricerca effettivamente sviluppate rispetto al progetto iniziale;
 - d) le eventuali ricadute delle attività di ricerca sulla didattica e sulle iniziative di trasferimento della conoscenza;
 - e) l'efficienza organizzativa, gestionale ed amministrativa;
 - f) le collaborazioni con centri e reti di ricerca e con infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
 - g) le prospettive di sviluppo, con riferimento all'evoluzione del progetto scientifico, al potenziamento delle infrastrutture, all'ampliamento delle collaborazioni e alla sostenibilità nel medio-lungo periodo.

4. All'esito delle procedure di valutazione, il/la Direttore/Direttrice della SNS sottopone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, la delibera di prosecuzione delle attività del Centro, di norma per un ulteriore triennio o quinquennio, ovvero di chiusura dello stesso.

Articolo 7 **(Entrata in vigore e norme transitorie e finali)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo luglio 2026. Da tale data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni in vigore per i Laboratori e i Centri della Scuola di cui all'art. 35 dello Statuto, ed in particolare il Regolamento previgente.

2. I Centri e i Laboratori di cui all'art. 35 dello Statuto attivati ai sensi del Regolamento previgente proseguono la loro attività secondo quanto stabilito dal predetto Regolamento fino alla data di scadenza; per la loro valutazione, qualora non già avviata alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le procedure di cui all'art. 6 dello stesso.

3. All'esito delle procedure di valutazione, i Centri e i Laboratori di cui al comma 2 possono presentare domanda per essere ricostituiti come Centri di ricerca ovvero come Centri di ricerca infrastrutturali ai sensi del presente Regolamento.

4. In relazione ai Centri e ai Laboratori già in fase di valutazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il/la Direttore/Direttrice della Scuola, con proprio decreto, può determinare procedure semplificate di approvazione della proposta di costituzione di cui al precedente art. 3, commi 1-4.